



Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile

Dipartimento sviluppo economico ed energia
Dipartimento politiche del lavoro e formazione
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile

**Attivazione di tirocini estivi extracurricolari, in collaborazione con FIPE,
da svolgere presso aziende del settore dei pubblici esercizi.**

OBIETTIVI DI TIROCINIO

I tirocini estivi extracurricolari sono attivati ai sensi della “Sezione D” della disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 839 in data 21 luglio 2022.

I tirocini hanno finalità orientative e formative e intendono agevolare l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

DESTINATARI

I tirocini sono rivolti a studenti, che abbiano compiuto 16 anni, regolamenti iscritti al secondo ciclo di istruzione.

SOGGETTI OSPITANTI

Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza e salute di cui al decreto legislativo 81/2008 e delle disposizioni in materia di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999.

DURATA E LIMITI

I tirocini si svolgono durante la pausa scolastica/formativa estiva e hanno una durata minima di 4 settimane e massima di 3 mesi, proroghe comprese.

L’orario di svolgimento dei tirocini è compreso tra le 20 ore e le 40 ore settimanali (comunque nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), con impegno giornaliero non superiore alle 8 ore.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, i soggetti ospitanti non devono avere effettuato, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e nella stessa unità operativa:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- b) licenziamenti collettivi;
- c) licenziamento per fine appalto;
- d) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

I tirocinanti non possono:

- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

I tirocini non possono essere utilizzati per l’acquisizione di professionalità elementari (es. lavapiatti).

INDENNITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO

Il tirocinante ha diritto a un’indennità di partecipazione non inferiore a 600,00 euro lordi mensili per un impegno di 40 ore settimanali erogata dall’azienda ospitante. Tale importo è proporzionalmente ridotto in relazione all’impegno del tirocinante, fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali.

Nel caso in cui non sia raggiunta la percentuale di frequenza minima nel mese, l’indennità sarà proporzionata all’effettiva durata.

É possibile riconoscere un rimborso per le spese di viaggio.

ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

I tirocini sono promossi dal Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, sulla base di una Convenzione che contiene i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'intervento e gli obblighi cui sono tenuti.

Alla Convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinante (PFI), concordato fra quest'ultimo, il soggetto promotore (DPLF) e il soggetto ospitante e contenente l'indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione, nonché il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Per maggiori informazioni o attivazione dei tirocini contattare:

AOSTA

tirociniaosta@regione.vda.it

0165.274565 – 0165.274564

VERRÈS

tirociniverres@regione.vda.it

0125.929443